

n. 662, dopo le parole: « determinazione della base imponibili » sono aggiunte le seguenti: « , al netto dei contributi sociali, »;

350-*bis*. All'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) la determinazione della base imponibile per gli enti locali e le amministrazioni pubbliche si intende al netto dei contributi sociali ».

350-*ter*. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

350-*quater*. All'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) riduzione del 20 per cento dell'aliquota base della imposta per le imprese che occupano fino a 45 dipendenti di cui almeno l'80 per cento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le quali non abbiano ridotto il numero dei dipendenti negli ultimi tre anni e che si impegnano a mantenere almeno lo stesso livello occupazionale per il quinquennio successivo ».

350-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente:

al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 2. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

5. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. La lettera *b*) del comma 4, dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

7. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 3. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 132. Russo Spina, Giordano.

Dopo il comma 351 aggiungere i seguenti:

351-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

351-ter All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso.

351-quater. Le disposizioni di cui ai commi 351-bis e 351-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere i commi 352, 353, 354, 355 e 356.

Conseguentemente, al comma 567, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni

2005: + 4263,1

2006: + 6693,3

2007: + 5985,9

1. 233. Maura Cossutta, Bindi, Pennacchi, Zanotti.

Sostituire i commi da 352 a 356, con i seguenti:

352. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

353. Il contributo capitario di cui al comma 352 è concesso nella misura annua di cui al comma 354 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori

di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

354. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 352 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

355. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 352, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 356. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

356. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 355 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura per-

centuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

1. 185. Pennacchi, Guerzoni, Cordoni, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Sostituire i commi da 352 a 354 con i seguenti:

352. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte dirette sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da *a)* ad *e)* sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;

c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento;

d) oltre 70.000 euro, 45 per cento.

353. Ai fini della restituzione del *fiscal drag*, gli importi di cui all'articolo 11 del TUIR sono così aumentati:

a) al comma 2, l'importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;

b) al comma 3, l'importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;

c) al comma 4, l'importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

354. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.

Conseguentemente:

sostituire il comma 356 con i seguenti:

356. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo di cui al comma 354 gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.

356-*bis*. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5 per cento dei predetti redditi da lavoro. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

356-*ter*. L'articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.

356-*quater*. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari, commisurato al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:

a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e 1), 53, comma 1, e 66 del TUIR):

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

b) per i titolari di redditi di altra natura:

546,18 per il coniuge a carico

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati

303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

356-*quinquies*. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 356-*quater* non sono cumulabili tra loro.

356-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di credito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.

356-*septies*. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito.

dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-*bis*. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata », ovunque ricorra, è soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » fino a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate. » L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « relativamente » fino a: « precedente » sono abrogate.

574-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settem-

bre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

574-quater. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 178. Benvenuto, Stradiotto, Russo Spina, Villetti, Zanella, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura.

Sostituire il comma 352 con i seguenti:

352. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

352-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro

per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:

1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico;

2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con due figli a carico;

3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico;

4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 140, la detrazione di cui ai numeri precedenti è aumentata a 1.032,92 euro ».

352-ter. Dopo il comma *1-quater* dell'articolo *13-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:

« *1-quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ». I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2005.

352-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2005, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;

352-quinquies. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

« *ART.13-bis.* — 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

7. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità viene assicurata anche nelle

scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

8. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a loro richiesta, ai genitori di disabili gravissimi che corrispondano ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle funzioni della vita umana di cui alle lettere da a) ad f), per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa:

a) deficit intellettuale grave che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità di deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

9. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti.

10. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche ».

352-*sexies*. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

352-*septies*. Ove imprevisi ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito Fondo che alimenta opportuni interventi da determinare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

13. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

352-octies. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

352-nonies. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il « Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni », di seguito denominato « Fondo » destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni *non profit* che operano a sostegno della popolazione anziana. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è

determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 352-decies e 352-undecies sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

352-decies. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 352-nonies, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 352-undecies.

352-undecies. La misura del contributo di cui ai commi 352-nonies e 352-decies è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

352-duodecies. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 352-undecies sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 352-nonies, lettera a).

352-terdecies. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 352-undecies è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 352-decies.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli

esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

- 1. 232.** Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 352, con il seguente:

352. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 353, 354. 355 e 356.

- 1. 186.** Pennacchi, Benvenuto, Grandi, Guerzoni, Cordoni, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Al comma 352, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 11, comma 3, le parole: « pari a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4.500 euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

- 1. 285.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Cennamo, Grandi, Pinza, Santagata.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 4. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cosutta.

Al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Un quinto del contributo di solidarietà è destinato a sostenere la libera ricerca scientifica e tecnologica di valore internazionale svolta presso università o enti pubblici di ricerca. L'utilizzazione di questa quota del contributo di solidarietà è determinata, anche incrementando i fondi per la ricerca già esistenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

* **1. 177.** Zanella, Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Pinza.

Al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Un quinto del contributo di solidarietà è destinato a sostenere la libera ricerca scientifica e tecnologica di valore internazionale svolta presso università o enti pubblici di ricerca. L'utilizzazione di questa quota del contributo di solidarietà è determinata, anche incrementando i fondi per la ricerca già esistenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

***1. 226.** Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Michele Ventura, Innocenti.

Al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al comma 541, sostituire le parole: 4,5 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

1. 131. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 355, aggiungere i seguenti:

355-bis. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

355-ter. La neutralizzazione di cui al comma 355-bis è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento, rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

355-quater. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 355-ter;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione dei commi da 355-bis a 355-octies;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 355-ter rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti

di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

355-quinquies. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma *355-ter*, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

355-sexies. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

355-septies. In sede di prima applicazione della disciplina di cui ai commi da *355-bis* a *355-octies*, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

355-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:

574-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo *11-bis* del

decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e *10-ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 54. Duilio, Morgando, Milana, Rocchi.

Dopo il comma 355, aggiungere i seguenti:

355-bis. Per l'anno 2005, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche o altri intermediari finanziari per i finanziamenti di credito al consumo destinati all'acquisto di autoveicoli, motocicli ed elettrodomestici conformi ai più avanzati *standard* comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.

355-ter. I finanziamenti di cui al comma *355-bis* non possono essere di importo superiore a 10.000 euro, né avere una durata complessiva superiore a tre

anni e un tasso di interesse passivo superiore di 3,5 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l'erogazione del finanziamento.

355-quater. I criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione, ivi compresa l'elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive.

Conseguentemente, al comma 567, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 250.000;

2006: — 150.000;

2007: — 80.000.

1. 288. Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 355 aggiungere i seguenti:

355-bis. Ai sensi del comma 7, dell'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, per far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione del gettito riscosso sul territorio delle regioni a statuto speciale e province autonome a seguito dell'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito (IRE), sono autorizzati contributi decennali a copertura di operazioni finanziarie che le regioni a statuto speciale e le province autonome stipulano per far fronte alle minori entrate. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

355-ter. Il limite di impegno di cui al comma 355-bis è destinato alla copertura di spese di investimento ed è ripartito tra le regioni a statuto speciale e le province autonome sulla base di criteri da stabilirsi d'intesa con le regioni e le province stesse.

Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 100 milioni di euro annui.

1. 33. Burtone, Rosato, Maran, Damiani.

Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:

356-bis. In armonia con quanto disposto con l'articolo 10, comma 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80, per far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione del gettito riscosso sul territorio delle regioni a statuto speciale e province autonome a seguito dell'attuazione della riforma dell'IRE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con contributi decennali a copertura di operazioni finanziarie che le regioni a statuto speciale e province stesse possono stipulare al suddetto scopo. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

356-ter. Il limite di impegno di cui al comma 356-bis è destinato alla copertura di spese d'investimento, ed è ripartito tra le regioni a statuto speciale e le province autonome sulla base di criteri da stabilirsi d'intesa con le regioni e province stesse.

356-quater. Nel caso in cui a seguito di manovre finanziarie attuate dallo Stato dovesse verificarsi un peggioramento del quadro finanziario delle regioni a statuto speciale e province autonome, tale da alterarne l'equilibrio finanziario, lo Stato provvede alla revisione dei rapporti in essere previa intesa con le regioni e le province stesse, nel rispetto dei rispettivi

statuti e norme di attuazione. Per le regioni a statuto speciale e province autonome che non accedono al fondo sanitario nazionale l'ammontare delle minori entrate conseguenti le manovre di revisione statali dell'IRAP e riconosciute ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è determinato con riferimento alle quantificazioni contenute nelle rispettive relazioni tecniche di accompagnamento alle manovre stesse.

Conseguentemente, al comma 567, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: — 60.000;

2006: — 60.000;

2007: — 60.000.

1. 89. Rosato, Maran, Damiani.

Sostituire i commi 358 e 359 con i seguenti:

358. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Il decreto stabilisce altresì i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 357 a 364. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'ero-

gazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

359. Il Cipe, con una o più delibere:

a) approva una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 364;

b) prevede la misura massima del tasso di interesse da applicare;

c) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

d) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 357 a 364 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 358, non sia stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non siano stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 360;

al comma 362, primo periodo, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista;

al comma 363, sostituire le parole: comma 359, lettera a) con le seguenti: comma 358.

1. 113. Nieddu, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Rughia, Tedeschi.

Al comma 359, lettera e), sostituire le parole da: si applichino fino alla fine della lettera con le altre: non si applicano a programmi di investimento già in corso o per i quali è stato già espresso parere positivo;

al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 2. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il trien-

nio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 3. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori

d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 133. Russo Spena, Giordano.

Al comma 359, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) prevede altresì che le misure agevolative previste dal presente comma siano concesse con particolare riferimento a programmi di investimento ambientale da attuarsi nelle seguenti materie:

1) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

2) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

3) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

4) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

5) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;

6) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;

7) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;

8) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

9) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.

1. 191. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 364, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: A detti oneri si provvede mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

1. 135. Russo Spena, Giordano.

Al comma 365, sostituire le parole: dello Stato con la seguente: pubbliche.

Conseguentemente:

al comma 366, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci analogo Fondo di cui al comma 365, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti SpA dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal successivo comma 3;

al comma 368, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie;

al comma 369:

sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;

sostituire le parole: dal comma 303 *con le seguenti:* dai commi 303 e 574-bis;

dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.

1. 190. Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Sopprimere i commi da 390 a 407.

Al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 2. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite